



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 315 /2024

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 389 / 2024

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE LUNGO LA SP 60 "SAN STINO DI LIVENZA - BELFIORE" IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE IN VIA PALUDI NEL COMUNE DI ANNONE VENETO. DURATA: DALLE ORE 07:00 DEL 30/09/2024 ALLE ORE 18:30 DEL 16/11/2024.

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 01/03/2024 con cui l' arch. Adriano Volpe è stato nominato dirigente dell'Area Mobilità, con decorrenza dal 4 Marzo 2024;

Vista la richiesta della ditta Alvi S.c. a r.l., acquisita con protocollo n. 59983 del 24/09/2024, intesa ad ottenere, lungo la SP 60 "San stino di Livenza - Belfiore" in corrispondenza del cavalcavia autostradale in via Paludi nel Comune di Annone Veneto, l'emissione dell'ordinanza per l'istituzione temporanea di un senso unico alternato, necessario all'esecuzione dei lavori di analisi georadar ed infissione palancole nella scarpata lato ovest, come da elaborati allegati;

Preso atto che il governo ha prorogato lo stato di emergenza per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste fino al 31/12/2024;

Vista la riunione di coordinamento del 23/09/2024 tra i rappresentanti del Comune di Annone Veneto, dell'impresa Alvi S.c. a r.l. e della scrivente Città metropolitana, al fine di definire le tempistiche e le prescrizioni del presente provvedimento;

Preso atto che la Ditta richiedente dichiara che le imprese esecutrici sono:

- Geoside Geofisica s.r.l., c.f.:04829410283 con sede in contrà borgo sole n. 19 cap 35013 Cittadella (Pd), per l'esecuzione di misure geofisiche;
- Bonotto s.r.l., c.f.: 03761150261 con sede in via Opus n. 5 cap 31040 Salgareda (Tv), per l'installazione delle palancole vibro infisse con gru cingolata;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

- 1 l'istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP 60 "San stino di Livenza - Belfiore" in corrispondenza del cavalcavia autostradale in via Paludi nel Comune di Annone

Veneto. I tempi semaforici dovranno indicativamente rispettare la seguente partizione:

- 65" rosso;
- 5" giallo;
- 45" verde;

- 2 la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 07:00 del 30/09/2024 alle ore 18:30 del 16/11/2024, inclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 3 i lavori del personale avverranno dalle ore 07:00 alle ore 18:30 nel periodo dal 30/09/2024 al 16/11/2024, escluse le domeniche e i giorni festivi;
- 4 che la distanza massima tra le due lanterne sia di 150 ml;
- 5 che l'utilizzo del cantiere mobile assistito da moviere, nei primi giorni di cantiere, avvenga esclusivamente nei casi di traffico modesto, tale da non richiedere l'istituzione di senso unico alternato di cui al punto 1).
- 6 Alla ditta Alvi S.c. a r.l., la custodia e la sorveglianza dell'area di cantiere per tutta la durata dei lavori;
- 7 Alla ditta Alvi S.c. a r.l. di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavola 62 e Tavola 66 D.M. 10/07/2002 ivi allegate), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
 - b dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - c dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione di senso unico alternato;
 - d dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 - e la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - f dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - g a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 8 che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 9 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Annone Veneto;
- 10 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

11 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referenti di cantiere, indicati nell'istanza della ditta proponente, sono i signori Sandro Casarsa cell. 376 2240610 e Michele Demo cell.: 376 2240611;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
VOLPE ADRIANO

atto firmato digitalmente